



Comune di Venaus

Provincia di Torino

Via Roma 4 – c.a.p. 10050 - ☎ 0122 505001 - 📠 0122 50385
Partita Iva: 01865850018

www.comune.venaus.to.it – info@comune.venaus.to.it
posta elettronica certificata: comune.venaus@legalmail.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Num. 2 del 14.01.2013

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ A SEGUITO DEL D.L.
174/2012 CONV. IN LEGGE 213/2012 - ART. 3 ' RAFFORZAMENTO DEI
CONTROLLI IN MATERIA DI ENTI LOCALI'

Punto n. ____

Seduta _____ del _____ ore _____

PRESENTI: _____

ASSENTI: _____

Note:

COMUNE DI VENAUS

PROVINCIA DI TORINO

Proposta n. 2 del 14.01.2013

Oggetto: MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ A SEGUITO DEL D.L. 174/2012 CONV. IN LEGGE 213/2012 - ART. 3 ' RAFFORZAMENTO DEI CONTROLLI IN MATERIA DI ENTI LOCALI'

PARERI

Per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 vengono espressi i seguenti pareri sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto :

AREA DIREZIONE E AMMINISTRATIVA

Parere di regolarità tecnica (verifica della conformità alla normativa tecnica in materia) :

Favorevole

Venaus li, 14.01.2013

IL RESPONSABILE DELL' AREA
SIGOT LIVIO

AREA FINANZIARIA

Parere di regolarità contabile :

Favorevole

Venaus li, 14.01.2013

IL RESPONSABILE DELL'AREA
LOMBARDI MARCO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il D.L. 174/2012, all'art. 3, ha fra le altre disposizioni introdotto l'art. 147 quinquies nel TUEL 267/2000, come segue:

Art. 147-quinquies. - (Controllo sugli equilibri finanziari). - 1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità.

2. Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità dell'ente ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione.

3. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni.

Il comma 2 del citato D.L. prevede il termine per l'adeguamento a tali nuove disposizioni inserite al comma 1, lettera d), fra cui anche il sopracitato novello art. 147 quinquies:

2. Gli strumenti e le modalità di controllo interno di cui al comma 1, lettera d), sono definiti con regolamento adottato dal Consiglio e resi operativi dall'ente locale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dandone comunicazione al Prefetto ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Decorso infruttuosamente il termine di cui al periodo precedente, il Prefetto invita gli enti che non abbiano provveduto ad adempiere all'obbligo nel termine di sessanta giorni. Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente il Prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio ai sensi dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

Richiamato il vigente Regolamento di contabilità, approvato da ultimo con C.C. n. 7 del 12 giugno 2002, nonché la propria precedente deliberazione in data odierna con la quale è stato approvato il regolamento per i Controlli interni previsto sempre dagli art. 147 e successivi del TUEL come inseriti dal D.L. 174/2012, che fra gli altri contempla anche il nuovo quadro del controllo di gestione;

Dato atto che – all'interno del vigente regolamento di contabilità – per l'adeguamento alle suddette normative, appare necessario e opportuno disporre:

1) La sostituzione dell'art. 29, già rubricato "Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria" (fattispecie ora disciplinata nel regolamento controlli interni, nella parte relativa ai controlli preventivi di regolarità amministrativa e contabile), con il nuovo art. 29, nel testo sottoriportato, rubricato "Controllo degli equilibri finanziari":

1. Il controllo sugli equilibri finanziari di bilancio è svolto sotto la direzione ed il coordinamento del Responsabile dei Servizi Finanziari Associati e con la vigilanza dell'Organo di revisione.

2. A tal fine, con cadenza trimestrale, il Responsabile del Servizio finanziario presiede una riunione cui partecipano i Responsabili di Servizio e il Segretario comunale, dove si esaminano in contraddittorio, collegialmente e distintamente per ogni centro di Responsabilità:

- a) l'andamento della gestione di competenza (accertamenti/impegni) dei capitoli affidati con il Piano Esecutivo di Gestione;*
- b) l'andamento della gestione dei residui attivi e passivi con la verifica circa la sussistenza del titolo giuridico del credito/debito. In particolare la verifica dei residui Attivi dovrà riguardare l'effettiva riscuotibilità del credito e delle ragioni per le quali lo stesso non è stato riscosso in precedenza;*
- c) l'andamento della gestione di cassa con particolare rilievo alle entrate a specifica destinazione. Tale verifica dovrà proiettarsi fino alla chiusura dell'esercizio, considerando anche l'evoluzione degli incassi e dei pagamenti che si perfezioneranno nel periodo di riferimento.*

3. Qualora siano assegnate allo stesso Responsabile dei Servizi finanziari anche delle attività gestionali, per garantire l'indipendenza del controllo, la relazione dei riflessi sugli equilibri di queste attività gestionali sarà prima controllata e convalidata da un altro Responsabile di Servizio Finanziario, individuato dal Sindaco nell'ambito delle diverse forme associative cui partecipa il Comune, anche a condizioni di reciprocità e senza

maggiori oneri.

4. Sulla scorta delle informazioni raccolte, il Responsabile dei Servizi Finanziari redige una relazione conclusiva per il Sindaco, la Giunta Comunale e il Revisore, con la quale viene illustrata la situazione complessiva degli equilibri finanziari dell'Ente e delle ripercussioni ai fini del rispetto dei vincoli imposti dal "patto di stabilità" interno, nonché relativamente allo stato dell'indebitamento.

5. Il revisore, entro 5 giorni, esprime eventuali rilievi e proposte sulla relazione.

6. Successivamente la Giunta Comunale prenderà atto delle condizioni di equilibrio con apposito provvedimento che sarà comunicato al Consiglio Comunale.

7. Nel caso in cui siano evidenziate condizioni di squilibrio finanziario, la Giunta Comunale dovrà proporre con urgenza all'Organo Consiliare le iniziative da intraprendere per ristabilire le condizioni di equilibrio del bilancio.

8. Entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento di cui al punto precedente il Consiglio Comunale dovrà assumere i propri provvedimenti in merito.

9. Le verifiche di cui al presente articolo terranno conto anche delle implicazioni finanziarie e patrimoniali sul bilancio comunale derivanti dall'andamento economico/finanziario degli organismi gestionali esterni.

10. Se, in corso di esercizio, il Responsabile del Servizio Finanziario rileva fatti e situazioni che, sotto il profilo economico-finanziario, si discostano in modo rilevante dalle previsioni e che egli reputi tali da poter pregiudicare gli equilibri, convoca una sessione straordinaria della riunione collegiale di cui al comma 2, e si procede ai sensi dei successivi commi.

2) la soppressione dell'art. 49, "Controllo di gestione", in quanto la fattispecie è compiutamente disciplinata ora nel Regolamento per i controlli interni;

Dato atto infine che il controllo degli equilibri finanziari è garantito in forma associata dall'Ufficio Finanziario Comune tra i Comuni di Venaus e di Noalesa che i due Comuni hanno costituito a far data dal 1° gennaio 2013;

Visti i favorevoli pareri resi ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267/2000, come riportato in calce;

Udito il dibattito consiliare così sintetizzabile:

Con votazione resa in forma palese che da il seguente esito:

DELIBERA

Di apportare le seguenti modifiche al Regolamento comunale di contabilità, in attuazione delle disposizioni normative riportate in premessa:

- 1) L'art. 29, già rubricato "Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria" (fattispecie ora disciplinata nel regolamento controlli interni, nella parte relativa ai controlli preventivi di regolarità amministrativa e contabile), è sostituito con il nuovo art. 29, nel testo sottoriportato,

Art. 29 - Controllo degli equilibri finanziari:

1. Il controllo sugli equilibri finanziari di bilancio è svolto sotto la direzione ed il coordinamento del Responsabile dei Servizi Finanziari Associati e con la vigilanza dell'Organo di revisione.

2. A tal fine, con cadenza trimestrale, il Responsabile del Servizio finanziario presiede una riunione cui partecipano i Responsabili di Servizio e il Segretario comunale, dove si esaminano in contraddittorio, collegialmente e distintamente per ogni centro di Responsabilità:

- d) l'andamento della gestione di competenza (accertamenti/impegni) dei capitoli affidati con il Piano Esecutivo di Gestione;*
- e) l'andamento della gestione dei residui attivi e passivi con la verifica circa la sussistenza del titolo giuridico del credito/debito. In particolare la verifica dei residui Attivi dovrà riguardare l'effettiva riscuotibilità del credito e delle ragioni per le quali lo stesso non è stato riscosso in precedenza;*
- f) l'andamento della gestione di cassa con particolare rilievo alle entrate a specifica destinazione. Tale verifica*

dovrà proiettarsi fino alla chiusura dell'esercizio, considerando anche l'evoluzione degli incassi e dei pagamenti che si perfezioneranno nel periodo di riferimento.

3. Qualora siano assegnate allo stesso Responsabile dei Servizi finanziari anche delle attività gestionali, per garantire l'indipendenza del controllo, la relazione dei riflessi sugli equilibri di queste attività gestionali sarà prima controllata e convalidata da un altro Responsabile di Servizio Finanziario, individuato dal Sindaco nell'ambito delle diverse forme associative cui partecipa il Comune, anche a condizioni di reciprocità e senza maggiori oneri.

4. Sulla scorta delle informazioni raccolte, il Responsabile dei Servizi Finanziari redige una relazione conclusiva per il Sindaco, la Giunta Comunale e il Revisore, con la quale viene illustrata la situazione complessiva degli equilibri finanziari dell'Ente e delle ripercussioni ai fini del rispetto dei vincoli imposti dal "patto di stabilità" interno, nonché relativamente allo stato dell'indebitamento.

5. Il revisore, entro 5 giorni, esprime eventuali rilievi e proposte sulla relazione.

6. Successivamente la Giunta Comunale prenderà atto delle condizioni di equilibrio con apposito provvedimento che sarà comunicato al Consiglio Comunale.

7. Nel caso in cui siano evidenziate condizioni di squilibrio finanziario, la Giunta Comunale dovrà proporre con urgenza all'Organo Consiliare le iniziative da intraprendere per ristabilire le condizioni di equilibrio del bilancio.

8. Entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento di cui al punto precedente il Consiglio Comunale dovrà assumere i propri provvedimenti in merito.

9. Le verifiche di cui al presente articolo terranno conto anche delle implicazioni finanziarie e patrimoniali sul bilancio comunale derivanti dall'andamento economico/finanziario degli organismi gestionali esterni.

10. Se, in corso di esercizio, il Responsabile del Servizio Finanziario rileva fatti e situazioni che, sotto il profilo economico-finanziario, si discostano in modo rilevante dalle previsioni e che egli reputi tali da poter pregiudicare gli equilibri, convoca una sessione straordinaria della riunione collegiale di cui al comma 2, e si procede ai sensi dei successivi commi.

2) l'art. 47, "Controllo di gestione" viene soppresso, in quanto la fattispecie è compiutamente disciplinata ora nel Regolamento per i controlli interni;

3) di dare comunicazione della presente deliberazione al Prefetto ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

4) di dare atto che le presenti modifiche Regolamentari, ad intervenuta esecutività della deliberazione, entreranno in vigore a seguito della successiva ripubblicazione per 15 giorni della deliberazione.